

## TUTELA GIURISDIZIONALE

### Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013

Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli.

## La tutela giurisdizionale

La tutela giurisdizionale è ripartita, ai sensi dell'articolo 113 Costituzione, fra gli organi di giurisdizione ordinaria e quelli di giurisdizione amministrativa, secondo il criterio della natura della situazione giuridica tutelata, di cui si è detto. Sono giudici amministrativi con competenza generale i **tribunali amministrativi regionali (TAR)** entro 60 giorni e il **Consiglio di Stato**. Funzioni giurisdizionali amministrative con competenza per specifiche materie sono attribuite alla **Corte dei conti**, ai **Tribunali Regionali delle acque pubbliche**, al **Tribunale Superiore delle acque pubbliche**, ai **tribunali militari**, alla Corte militare di appello e alle **commissioni tributarie** provinciali e regionali, le quali ultime ovviamente non decidono solo su questioni di legittimità amministrativa, ma anche e soprattutto su diritti soggettivi, cioè su somme da versare o non versare alla pubblica amministrazione per tasse, imposte, tributi, interessi, sovrattasse e penalità.

## Gli organi

Sono organi della giustizia amministrativa, in primo grado, i tribunali amministrativi regionali (TAR) e, in secondo grado, il **Consiglio di Stato** (art. 100, 103, 1° co., e 125, 2° co., Cost.);

## Termini e tempi

Nel processo amministrativo, come qualsiasi processo, sono previsti diversi termini inerenti alle varie fasi. Esistono quindi diversi termini tra cui il più importante è senz'altro quello per ricorrere. Anche nel processo amministrativo il termine per ricorrere ha la funzione di assicurare la stabilità dei rapporti giuridici. Occorre tenere in considerazione che nel processo amministrativo possono essere coinvolti sia diritti soggettivi che interessi legittimi per cui il termine per ricorrere è diverso nei due casi, rispettivamente di **prescrizione** e di **decadenza**, con differenze temporali notevoli: **il termine di prescrizione è infatti da 5 a 10 anni mentre quello decadenziale è di soli 60 g.g.**

Il termine per ricorrere può decorrere da una serie di fenomeni:

- dalla **conoscenza del provvedimento**. La giurisprudenza fa riferimento al concetto di "conoscenza...della portata lesiva" intendendo con questo che non è necessaria una conoscenza completa del provvedimento. Si deve trattare inoltre di una conoscenza ufficiale e formale proveniente dalla stessa pubblica amministrazione e non ad esempio da fonti quali i mezzi di comunicazione di massa.
- dalla **comunicazione o notificazione del provvedimento**. Atti che devono essere svolti da personale e con procedure particolari disciplinate da norma giuridiche. Un esempio è la notificazione dell'ufficiale giudiziario.
- dalla **pubblicazione**. Riguarda gli atti a contenuto generale per i quali ovviamente non è prevista la notificazione. Normalmente si tratta dell'affissione all'albo dell'ente oppure della pubblicazione su raccolte ufficiali.

Nel caso di diritti soggettivi nel termine di 10 anni.

## Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni

È un rimedio giustiziale generale che permette di impugnare un atto amministrativo che presenta il carattere della definitività.

Si propone al Presidente della Repubblica per far valere solo vizi di legittimità che abbiano leso diritti soggettivi o interessi legittimi. Caratteristica di questo ricorso è la relazione di alternatività con il ricorso giurisdizionale: è infatti inammissibile il ricorso giurisdizionale proposto dopo la proposizione del ricorso straordinario al P.d.R. Dal punto di vista procedurale entro il termine di 120 giorni dalla notificazione, pubblicazione o piena conoscenza dell'atto, il ricorso straordinario deve essere notificato, a pena di inammissibilità, ad almeno uno dei controinteressati e deve essere presentato all'autorità amministrativa che ha emanato l'atto impugnato o al Ministro competente per materia.

Nei confronti della decisione del Presidente della Repubblica è ammesso il rimedio della revocazione da proporre con le stesse forme del ricorso straordinario.

## Ricorsi in materia anagrafica

Contro i provvedimenti dell'Ufficiale d'Anagrafe è possibile il ricorso al Prefetto.

Nei confronti del Il provvedimento di rifiuto dell'Ufficiale d'Anagrafe, per richieste di cambio di abitazione, rilascio di certificati, e quant'altro riguarda l'Anagrafe della Popolazione Residente, è possibile il **ricorso gerarchico al Prefetto** di Brescia, **entro 30 giorni della notifica del provvedimento stesso**.

Spetterà al Prefetto, una volta compiuti i necessari accertamenti, decidere se respingere il ricorso o accoglierlo annullando o riformando l'atto impugnato. Contro il provvedimento del Prefetto è ammesso **ricorso al giudice ordinario** nei modi e tempi con le modalità indicate dal codice di procedura civile.

In alternativa al ricorso al Prefetto è ammesso ricorso al **TAR di Brescia** nei termini e modi di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modifiche oppure, qualora si ritenga lesa in un diritto soggettivo, al Tribunale di Brescia nei termini e modi di cui al codice di procedura civile.

## Ricorsi in materia di stato civile

Chi intende promuovere la rettificazione di un atto dello stato civile o la ricostituzione di un atto distrutto o smarrito o la formazione di un atto omesso o la cancellazione di un atto indebitamente registrato, o intende opporsi a un rifiuto dell'ufficiale dello stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, una annotazione o altro adempimento, deve proporre ricorso al tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento.

## Ricorsi in materia di liste elettorali

### Il ricorso alla Corte d'appello - Oggetto del ricorso

I rimedi giurisdizionali posti a tutela dell'elettorato attivo sono dati dai ricorsi che qualsiasi cittadino può produrre davanti alla Corte d'appello e dal successivo ricorso per cassazione concesso alla parte soccombente, previsti dal d.P.R. n.223/1967.

### Tutela del diritto fondamentale dell'elettorato attivo

La tutela del diritto fondamentale di elettorato attivo deve essere esercitata dinanzi al giudice ordinario quale giudice naturale dei diritti fondamentali e, tra questi, dei diritti politici, e non ricade nell'ambito della giurisdizione amministrativa sul contenzioso elettorale, di cui agli artt. 126, 129 e 130 c.p.a. (**Cons. St., Sez. III, 19 luglio 2019, n. 5102**) Infatti, la giurisdizione che tali disposizioni assegnano al giudice amministrativo ha ad oggetto le sole "operazioni elettorali", ossia la regolarità delle forme procedurali di svolgimento delle elezioni, alle quali fanno capo nei singoli posizioni che hanno la consistenza dell'interesse legittimo, non del diritto soggettivo. E benché tali operazioni non si esauriscano nelle attività di votazione, ma si estendano al procedimento elettorale preparatorio e comprendano tutti gli atti del complesso procedimento, dall'emanazione dei comizi elettorali sino alla proclamazione degli eletti, resta tuttavia attribuita all'autorità giudiziaria ordinaria la cognizione delle controversie nelle quali si fanno valere posizioni di diritto soggettivo, quali quelle che si riconnettono al diritto di elettorato attivo (Cass. civ., S.U., ord., 20 ottobre 2016, n. 21262).